



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 45 del 13/07/2026

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DEI LAVORI RUMOROSI NEL CENTRO STORICO CITTADINO ED IN LOCALITÀ PORTO ROTONDO NEL PERIODO DAL 01/08/2026 AL 20/08/2026.

IL SINDACO

Rilevato che nel mese di agosto nel centro storico cittadino e nella frazione di Porto Rotondo, si verifica un notevole afflusso turistico di visitatori che scelgono tali luoghi per ragioni climatiche e di quiete al fine di godere di periodi di riposo lontano dalla routine quotidiana;

Riscontrato che nello stesso periodo si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dei residenti di Olbia, i quali spesso decidono di trascorrere molte giornate in città, approfittando della particolare vivacità che caratterizza questo periodo, motivo per cui è necessario garantire anche ad essi la massima vivibilità e quiete;

Ritenuto a tal fine doveroso venire incontro a tali esigenze nel periodo di massima affluenza turistica estiva, specificatamente nel mese di agosto;

Atteso che pertanto occorre limitare in questo periodo le attività che possono interferire, anche potenzialmente, con le esigenze di riposo e quiete preminenti per un luogo di ferie e relax;

Rilevato, a tal proposito, che la presenza di cantieri di edilizia privata nel centro storico di Olbia ed in località Porto Rotondo mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto gli stessi:

- producono rumori molesti, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione stradale, già molto intensa per effetto delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;
- costituiscono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano il centro storico di Olbia e la frazione di Porto Rotondo in tale periodo dell'anno;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000, che, al comma 5 testualmente recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della



vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (omissis)”;

Ritenuto pertanto di dover emettere apposito provvedimento sindacale a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela della vivibilità urbana della città, tendente a sospendere l’attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra il 01/08/2026 ed il 20/08/2026, nel centro storico abitato di Olbia e nella frazione di Porto Rotondo;

Vista l’allegata planimetria che specifica l’area da intendersi come centro storico di Olbia;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

NEL PERIODO DAL 01/08/2026 AL 20/08/2026:

- la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata nel centro storico abitato di Olbia e nella frazione di Porto Rotondo;
- di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect.) eventualmente occupate per attività edilizie o di altra natura, e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso;
- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Olbia per l’esecuzione;
- trasmessa alle forze dell’ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune;
- diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 13/07/2026

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

documento firmato digitalmente